

## **CSA - Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base**

10124 TORINO - Via Artisti, 36 - Tel. 011-812.44.69 - Fax 011-812.25.95

e-mail: [info@fondazionepromozionesociale.it](mailto:info@fondazionepromozionesociale.it) - [www.fondazionepromozionesociale.it](http://www.fondazionepromozionesociale.it)

*Funziona ininterrottamente dal 1970*

C.F. 97560130011

- Egr. On. *Beatrice Lorenzin*, Ministro della salute

- Egr. *Avv. Maurizio Borgo*, Capo Ufficio legislativo del Ministero della salute

**Oggetto: Richiesta al Ministro della salute di presentare ricorso alla Corte costituzionale in merito alla legge della Regione Marche n. 32/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia” con riferimento agli articoli 22 (Anziani non autosufficienti), 23 (Fondo per gli anziani non autosufficienti ) e 24 (Interventi in merito alle dipendenze patologiche)**

Com'è noto, in base alla legge 833/1978 il Servizio sanitario nazionale deve provvedere alla cura di tutte le persone malate. Infatti l'articolo 2 della legge 833/1978 stabilisce che il Servizio sanitario nazionale deve assicurare «*la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata*» e deve altresì provvedere «*alla tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione*». Inoltre ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge 833/1978 il Servizio sanitario nazionale deve operare «*senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio*».

Questo diritto è stato confermato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” (Lea) le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002

Al riguardo nella sentenza n. 36/2013 la Corte costituzionale ha precisato che «*l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti [identiche sono le norme concernenti le persone disabili non autosufficienti, n.d.r.] è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001*». Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha definito non autosufficienti le «*persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri*».

Ne consegue che anche gli anziani non autosufficienti hanno il pieno e immediato diritto alle cure sanitarie durante la fase acuta e a quelle socio-sanitarie nel periodo della cronicità. Infatti si tratta di persone effettivamente malate la cui gravità delle patologie ha determinato non solo sofferenze spesso atroci ma anche la devastante condizione della non autosufficienza e cioè della dipendenza dagli altri per le esigenze vitali.

Se, diagnosticate le loro malattie e individuate le terapie, questi nostri concittadini non ricevono i farmaci di cui hanno la imprescindibile necessità, non vengono alimentati o non

si provvede alla loro igiene personale, nel giro di pochi giorni sono destinati alla morte tra sofferenze e abbandono.

Pertanto, ad avviso di questo Coordinamento, che opera ininterrottamente dal 1970 a tutela delle esigenze e dei diritti delle persone non autosufficienti, l'articolo 22 della succitata legge della Regione Marche n. 32/2014 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia" (pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione Marche*, 11 dicembre 2014, n. 114) è certamente anticostituzionale in quanto attribuisce addirittura ai servizi sociali i compiti di:

a) accertare le loro condizioni di salute e le conseguenze relative alla perdita parziale o totale dell'autonomia;

b) attribuire la loro presa in carico da parte della «*struttura organizzativa competente*».

Inoltre la stessa legge assegna alla Giunta regionale le competenze in merito alle attività, certamente di esclusiva competenza sanitaria, per l'accertamento della condizione di non autosufficienza e l'attivazione delle modalità per la presa in carico.

Da notare che, mentre il primo comma dell'articolo 2 della legge in oggetto stabilisce che dagli interventi dei servizi sociali sono esclusi «*gli interventi e le prestazioni del sistema previdenziale e di quello sanitario*», l'articolo 22 attribuisce a detti servizi funzioni di competenza della Sanità.

Analoghe sono le considerazioni riguardanti l'articolo 24 diretto ad attribuire ai servizi sociali i compiti concernenti le persone affette da dipendenze patologiche.

Per quanto concerne l'articolo 23 si fa presente che non sono precisati gli oneri a carico del Fondo sanitario nazionale (quelli del Fondo per le non autosufficienze sono esclusivamente aggiuntivi e complementari) per cui, tenuto anche conto delle succitate norme del precedente articolo 22, si può dedurre che il Fondo per la non autosufficienza invece di riguardare solo le spese a carico dei Comuni, può essere utilizzato anche per coprire quelle di competenza del Servizio sanitario nazionale.

Ciò premesso, confidiamo vivamente nel ricorso alla Corte costituzionale in merito a quanto sopra esposto.

Grati se vorrete tenerci informati porgiamo cordiali saluti

p. Csa, *Maria Grazia Breda, Andrea Ciattaglia e Francesco Santanera*

---

Attualmente fanno parte del Csa le seguenti organizzazioni: Associazione Geaph, Genitori e amici dei portatori di handicap di Sangano (To); Agafh, Associazione genitori di adulti e fanciulli handicappati di Orbassano (To); Aias, Associazione italiana assistenza spastici, sezione di Torino; Associazione "La Scintilla" di Collegno-Grugliasco (To); Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Torino; Associazione "Odissea 33" di Chivasso (To); Associazione "Oltre il Ponte" di Lanzo Torinese (To); Associazione "Prader Willi", sezione di Torino; Aps, Associazione promozione sociale, Torino; Associazione tutori volontari, Torino; Cogeha, Collettivo genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese (To); Comitato per l'integrazione scolastica, Torino; Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettuale, Torino; Grh, Genitori ragazzi handicappati di Venaria-Druento (To); Gruppo inserimento sociale handicappati di Ciriè (To); Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, Torino; Utim, Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva, Torino.